

362. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 luglio 1976. Nuova determinazione delle tariffe per la riproduzione di fotografie in antologie scolastiche.

Questo decreto è stato pubblicato in GU 28 luglio 1976 n. 197, è entrato in vigore il 12 agosto 1976, ed è stato abrogato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 febbraio 1988.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Visti gli articoli 91 e 88 della legge 22 aprile 1941, n. 633, sulla protezione del diritto d'autore e l'art. 27 del regolamento per l'esecuzione della legge stessa, approvato con regio decreto 18 maggio 1942, n. 1369;

Visto il proprio decreto 24 novembre 1968, con cui venivano determinati le tariffe per la riproduzione di fotografie in antologie scolastiche;

Considerata l'opportunità di rivedere dette tariffe;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 274 e la legge 31 luglio 1959, n. 617;

Sulla proposta del Comitato consultivo permanente per il diritto d'autore in adunanza plenaria;

Decreta:

Articolo unico. 1. Le tariffe per determinare l'equo compenso dovuto al fotografo per le riproduzioni di fotografie in antologie ad uso scolastico sono fissate come segue:

per le fotografie in bianco e nero di opere d'arte figurativa: L. 400 per ogni fotografia riprodotta;

per le fotografie a colori di opere dell'arte figurativa: L. 1500 per ogni fotografia riprodotta;

per le fotografie di soggetto diverso da quelli indicati nei paragrafi precedenti: L. 800 per fotografia, fino ad un massimo di 6 fotografie tratte dalla stessa opera;

per le fotografie, pubblicate su giornali o altri periodici, concernenti persone o fatti di attualità o aventi comunque pubblico interesse: L. 800 per fotografia, fino ad un massimo di 6 fotografie per ciascun servizio.

I suddetti compensi sono corrisposti a stralcio per cinque anni solari a decorrere da quello di pubblicazione, che dovrà essere indicato nell'antologia.

2. La riproduzione nelle antologie dovrà essere accompagnata dalla menzione delle indicazioni prescritte dalla legge (nome del fotografo, data dell'anno di produzione della fotografia e nome dell'autore dell'opera d'arte fotografata se risultano dalla fotografia riprodotta).

3. L'editore dell'antologia darà notizia della riproduzione al fotografo o suo avente causa.

4. L'editore dell'antologia notificherà all'ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica che l'importo del compenso è a disposizione del fotografo o suo avente causa. Tale notificazione avverrà contestualmente al deposito previsto dall'art. 105 della legge 22 aprile 1941, n. 633.